

STATUTO

dell'Associazione "SO. CREM. - Società per la Cremazione"

ART. 1 - E' costituita in Siena un'Associazione denominata "SO. CREM. - Società per la Cremazione".

ART. 2 - L'Associazione ha come scopo la cremazione delle salme, senza fini di lucro, nella tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento di civile pietrà verso i defunti:

a) ponendo in essere, quale mandataria speciale degli associati, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di essere cremati rispettandone pertanto ogni ideologia, opinione religiosa, condizione personale e sociale;

b) predisponendo lo svolgimento delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza e vigilando sulla correttezza e trasparenza delle stesse;

c) promuovendo e diffondendo il principio della cremazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo ed efficace, alla ricerca dell'ottenimento di ogni futura facilitazione legislativa a favore dello svolgimento della cremazione, nel rispetto delle normative nazionali e locali;

d) curando che l'incenerimento dei soci defunti avvenga in osservanza della loro volontà espressa liberamente con documento testamentario depositato presso la sede dell'Associazione e da questa conservato in originale;

e) vigilando sulle condizioni igieniche e di civile dignità dell'Ara e dell'impianto crematorio e delle urne cinerarie ivi conservate appartenenti a soci defunti ed a cittadini non soci ma ugualmente cremati;

f) partecipando ad eventuali gare d'appalto per la gestione degli impianti crematori qualora l'Amministrazione Comunale (attuale proprietario-gestore a seguito di donazione da parte dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" sezione di Siena, nell'anno 1986) ritenesse di indirne;

g) favorendo e sostenendo la costituzione di enti associativi che abbiano finalità analoghe, collaborando attraverso l'adesione alla Federazione Italiana delle Società per la Cremazione e, pertanto, alla Federazione Internazionale per la Cremazione di cui è membro effettivo.

ART. 3 - La durata della "SO. CREM. - Società per la Cremazione" è a tempo indeterminato e quindi illimitata nel tempo.

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato.

Può aderire, liberamente e volontariamente all'Associazione ogni persona che abbia compiuto i diciotto anni di età o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di essa la potestà, ovvero volontà, in sua vece, se incapace di intendere e di volere, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, facendo richiesta scritta e dichiarando di accettare integralmente lo statuto della "SO. CREM. - Società per la Cremazione" e gli atti deliberativi di gestione.

L'iscrizione dei nuovi soci ha luogo presso la sede sociale o

anche all'esterno della stessa, purchè in tal caso alla presente di un componente del Consiglio Direttivo.

ART. 5 - I soci si distinguono in Effettivi ed Onorari.

ART. 6 - I soci Effettivi sono coloro di cui al precedente articolo 4 che abbiano versato la quota di ammissione e quella annuale i cui importi saranno fissati dal Consiglio Direttivo in base al valore monetario con revisione annuale.

ART. 7 - I soci Onorari sono coloro che hanno sostenuto l'andamento dell'Associazione per almeno 25= (venticinque) anni dall'atto della loro iscrizione, come pure coloro che abbiano favorito con il loro operato le finalità dell'Associazione ed il cui apporto si sia dimostrato particolarmente utile per consolidarla.

La proclamazione a socio onorario compete all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - Tutti i soci effettivi ed onorari hanno diritto, in morte, all'osservanza da parte della "SO. CREM. - Società per la Cremazione" dell'impegno assunto di provvedere, senza alcun onere aggiuntivo, al disbrigo di ogni pratica di sua competenza relativa allo svolgimento della cremazione, nel rispetto incontestabile dell'esecuzione della volontà espressa in vita.

ART. 9 - Sono a carico dei familiari e/o eredi le spese per tutto ciò che normalmente è di pertinenza di imprese di onoranze funebri ed assicurative che non può nè deve essere svolto dall'Associazione.

ART. 10 - Il socio che recede dall'Associazione non ha diritto di retrocessione delle quote versate.

ART. 11 - Il socio moroso per 2= (due) anni consecutivi ed il cui impedimento non sia ritenuto valido dal Consiglio Direttivo, sarà escluso dall'Associazione con comunicazione tramite raccomandata a.r..

ART. 12 - Ogni socio deve comunicare la sua variazione di recapito, specificando il suo eventuale trasferimento ad altra "SO. CREM."

Per tale operazione non sussistono vincoli nè dovranno essere richieste spese aggiuntive.

I soci onorari conservano tale statuto anche nella nuova Associazione.

ART. 13 - Qualora i familiari e/o eredi, disattendendo la volontà espressa dal defunto socio, omettano o rikusino di procedere alla sua cremazione non avvisando tempestivamente la "SO. CREM. - Società per la Cremazione", la cremazione stessa sarà eseguita, al momento in cui se ne verrà a conoscenza, nei termini e tempi previsti dalle vigenti leggi e disposizioni in materia di polizia mortuaria, assumendo l'Associazione stessa le iniziative legali necessarie.

ART. 14 - I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- versamenti dei soci;
- oblazioni;
- interessi di capitale accumulati;
- ogni altro introito non contrastante con lo statuto sociale ed i suoi scopi.

ART. 15 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- rendite accumulate;

- lasciti e donazioni;

- beni mobili ed immobili di proprietà.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo deve depositare le disponibilità monetarie presso un istituto Bancario.

ART. 17 - Gli organi dell'Associazione sono;

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 18 - L'Assemblea Ordinaria si riunisce annualmente entro il mese di marzo per trattare e deliberare sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo dell'Associazione.

Alla scadenza ordinaria del Consiglio Direttivo o a quella straordinaria (per revoca o dimissioni), l'Assemblea nomina la Commissione Elettorale composta da 3= (tre) membri effettivi e da 2= (due) supplenti che, a sua volta, tramite lista aperta, indirà le elezioni per il rinnovo delle cariche.

L'intervento dei soci all'Assemblea è personale;

è peraltro consentito che ciascun socio rappresenti soltanto un altro socio, purchè su delega scritta e motivata.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa deliberazione di quest'ultimo con avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, ora, luogo di svolgimento dell'adunanza.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno 20= (venti) giorni prima di quello della riunione tramite invio di comunicazione (anche non raccomandata).

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta, motivata e firmata, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci.

Le Assemblee sono valide:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci;

- in seconda convocazione, trascorse 24= (ventiquattro) ore, con qualunque numero di soci presenti.

Tuttavia sarà in ogni caso necessaria la presenza, in proprio o per delega, di un numero non inferiore a 50= (cinquanta) associati nei casi di delibere assembleari aventi ad oggetto ogni modifica statutaria, lo scioglimento dell'Associazione ed ogni altro argomento di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo, cui sono demandati i poteri di amministrare l'Associazione, è composto di 5= (cinque) o 7= (sette) membri eletti dall'Assemblea Generale, i quali eleggono nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, **un Segretario ed un Tesoriere.**

il Consiglio Direttivo tiene seduta ordinaria una volta ogni quadrimestre e straordinaria ogni volta che il Presidente o 4= (quattro) membri ne facciano richiesta motivata.

I consiglieri durano in carica 3= (tre) anni e sono rieleggibili.

Le votazioni devono essere sempre fatte con voto palese.

Tutte le cariche sono gratuite; sono rimborsabili le spese documentate e possono essere compensati incarichi e servizi ritenuti indispensabili per l'attuazione delle finalità associative.

ART. 20 - Il Presidente è il rappresentante legale del Consiglio Direttivo, ha facoltà di firma su tutti gli atti dell'Associazione, convoca e presiede le adunanze di Consiglio (ordinarie e straordinarie), le Assemblee Generali.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo ha facoltà di stare in giudizio, assumere impegni, addivenire a compromessi impegnanti l'Associazione.

Assume per conto della stessa le funzioni di mandatario "post mortem" di un socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri.

ART. 21 - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, ne esercita le attribuzioni di volta in volta espressamente delegategli, nei casi di impedimento o assenza del Presidente ne assume le funzioni previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - Il Segretario redige i verbali delle adunanze di Consiglio e delle Assemblee, cura l'aggiornamento dei componenti dell'Associazione.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cassiere e provvede agli acquisti su delibera del Consiglio Direttivo o dietro autorizzazione del Presidente riferendo periodicamente, a questi organi, del suo operato.

ART. 23 - L'esercizio sociale si sviluppa dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale data il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di elaborare il bilancio preventivo che sarà visionato insieme al conto consuntivo durante l'Assemblea Ordinaria Annuale.

I documenti giustificativi dovranno essere visibili almeno 15= (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea Ordinaria.

Ogni eventuale residuo netto di bilancio sarà devoluto all'aumento del patrimonio sociale, salva diversa delibera dell'Assemblea degli associati.

ART. 24 - Il Collegio Sindacale si compone di 3= (tre) membri, **anche non soci**, eletti dall'Assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo;

fra di essi viene scelto il Presidente, **che deve essere iscritto all'Albo Professionale dei Revisori dei Conti od essere in possesso di specifiche competenze ed esperienza professionali.**

Nella stessa seduta l'Assemblea elegge 2= (due) membri, **anche non soci**, che svolgeranno funzioni di supplenti per i 3= (tre) effettivi suddetti.

Tutti i membri durano in carica 3= (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha l'obbligo di controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sulla tempestiva e corretta applicazione dello statuto, accertare la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture a norma di Legge.

La carica di membro del Collegio Sindacale è gratuita; sono rimborsabili le spese documentate.

ART. 25 - L'Associazione può essere sciolta soltanto per deliberazione dei soci riuniti in Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento i fondi residui dovranno essere devoluti per intero all'Associazione di Pubblica Assistenza di Siena.

ART. 26 - Un eventuale regolamento interno, elaborato a cura del Consiglio Direttivo, stabilisce le norme riguardanti l'amministrazione dell'Associazione, il funzionamento e l'esecuzione del presente statuto.

ART. 27 - Ogni disposizione statutaria diversa da quelle contenute nel presente statuto è abrogata dal giorno della sua approvazione in legale adunanza.

Per quanto ivi non previsto valgono le norme di legge contenute nel Codice Civile ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.